



## CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## OGGETTO

**Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU. Conferma aliquote anno 2016.**

*L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 10,25 in Taranto, il Consiglio Comunale, legalmente convocato attraverso il servizio di Posta Elettronica Certificata, in seduta di 2^ convocazione, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere Sig. Pietro Bitetti e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo.*

*All'atto dell'avvio della trattazione del presente provvedimento sono assenti:*

1	STEFANO Ippazio	Presenti	18	NISTRI Davide	Presenti
2	BITETTI Pietro	assente	19	LUPO Gina	x
3	AZZARO Giovanni	x	20	VIETRI Gianpaolo	assente
4	DE MARTINO Michele	x	21	CANNONE Antonino	x
5	DI TODARO Emanuele	assente	22	BRISCI Salvatore	assente
6	COTUGNO Cosimo	x	23	LESSA Valerio	assente
7	BRUNETTI Raffaele	x	24	DI GIOVANNI Francesco	assente
8	LIVIANO Giovanni	assente	25	VENERE Francesco	x
9	CITO Mario	assente	26	GIGANTE Cosimo	x
10	CIRACI Cosimo	assente	27	GUTTAGLIERE G.ppe G.nni	assente
11	CASTELLANETA Pasqua G.	assente	28	PERELLI Rosa	assente
12	UNGARO Giovanni	assente	29	CIOCIA Paolo	assente
13	TRIBBIA Adriano	assente	30	D'ERI Ernesto	x
14	RENNA Cataldo	x	31	AMBROGI MELLE Lina	assente
15	SPALLUTO Alfredo	assente	32	LARUCCIA Vito Mario	assente
16	ILLIANO Filippo	x	33	CAPRIULO Dante	assente
17	CATALDINO Giovanni	assente			

*In totale n° 12 presenti su n° 32 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.*

*Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, invita i presenti ad adottare la deliberazione in merito all'oggetto, approvata con la votazione di seguito rappresentata e, per estratto nell'allegato report.*

*Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:*

“ Relaziona il Dott. Stefano Lanza, nella qualità di Dirigente della Direzione Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i..

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, che ha istituito l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, che ha reso permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 4 del D.L. 16/2012, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 2 del D.L. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 449/1997, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della Legge 228/2012, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono

esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 153/1999;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

VISTO (l'art. 1 D.M. 1 marzo 2016) il quale proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Tanto premesso, propone l'adozione del sotto-notato schema di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la relazione e la proposta che precedono;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile

- a) parere di regolarità tecnica: **Favorevole**  
Responsabile della Direzione Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza  
data 08/04/2016 - F.to Dott. Stefano Lanza;
- b) parere di regolarità contabile: **Favorevole**  
Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria Dott. Pietro Lucca  
data 20/04/2016 - F.to Dott. Pietro Lucca;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del // // // // ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTO di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;

## DELIBERA

- 1. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2016 nelle seguenti misure:
  - a. abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7): aliquota al 0,4%;
  - b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del dec.to del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: aliquota 0,4 %;
  - c. altri immobili: aliquota 1,06%;
  - d. aree fabbricabili: aliquota al 1,06 %;
  - e. terreni agricoli: aliquota 1,06%;
  - f. immobili di categoria D: 0,30% per la quota comunale, ad eccezione degli immobili di categoria D/3 per i quali non si applica la quota comunale;
  - g. immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: aliquota al 1,06%;
  - h. detrazioni previste per legge.

2. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
4. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente.

Successivamente, con separata votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato. ”

*N.B. Entrano in aula i Consiglieri Di Todaro e Lessa (Pres. n° 14).*

*Il Presidente dichiara aperta la discussione e constatato che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri pone in votazione lo schema di deliberazione in atti depositato e surriportato e proclama il seguente risultato:*

*n° 9 voti favorevoli,*

*n° 2 voti contrari (Vietri, Venere),*

*n° 3 astenuti (Renna, Lessa, Gigante)*

*resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 14 Consiglieri presenti*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Udito il Presidente;*

*Visto lo schema di deliberazione, in atti depositato e surriportato, che qui si intende integralmente trascritto;*

*Udito l'esito favorevole della votazione proclamata dal Presidente*

### **DELIBERA**

1. **Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2016 nelle seguenti misure:**
  - a. **abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7): aliquota al 0,4%;**
  - b. **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del dec.to del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616: aliquota 0,4 %;**
  - c. **altri immobili: aliquota 1,06%;**
  - d. **aree fabbricabili: aliquota al 1,06 %;**
  - e. **terreni agricoli: aliquota 1,06%;**
  - f. **immobili di categoria D: 0,30% per la quota comunale, ad eccezione degli immobili di categoria D/3 per i quali non si applica la quota comunale;**
  - g. **immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: aliquota al 1,06%;**
  - h. **detrazioni previste per legge.**

2. *Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;*
3. *Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.*
4. *Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;*
5. *Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente.*

*Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato, con n° 9 voti favorevoli, n° 2 voti contrari (Vietri, Venere), n° 3 astenuti (Renna, Lessa, Gigante), resi per alzata di mano dai n° 14 Consiglieri presenti*

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

*di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.*

*Il Presidente, successivamente, rinvia la trattazione dei punti 37), 38) e 39) relativi all'approvazione di Regolamenti, per mancanza del necessario quorum deliberativo, quindi, terminati i lavori dichiara chiusa la seduta – sono le ore 14,50.*

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line a partire dal 14/06/2016 per 15 gg consecutivi.  
La presente è copia conforme all'originale.